



Delibera della Giunta Regionale n. 246 del 07/06/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 9 - UOD Tutela qualità, tracciabil prod agricolt e zootecnici serv di svil agric

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEGLI IMPEGNI DI CONDIZIONALITA' IN AGRICOLTURA APPLICABILI A LIVELLO REGIONALE COME PREVISTO DAL DECRETO MINISTERIALE N. 3536 DEL 08.02.2016 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL REGIME DI CONDIZIONALITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013 - ALLEGATO -

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. il Regolamento (CE) n. 1782 del Consiglio del 29 settembre 2003, di riforma della Politica Agricola Comunitaria (PAC) ha subordinato l'erogazione del sostegno diretto al rispetto di un pacchetto normativo di stretta derivazione comunitaria (atti) in materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, ambiente e benessere animale ed istituito un quadro comunitario teso ad assicurare il mantenimento in buone condizioni agronomiche ed ambientali delle terre agricole, all'interno del quale gli stati membri adottano norme che tengano conto dei requisiti locali specifici (Standard); l'insieme degli atti e degli standard a cui è subordinata l'erogazione di alcuni benefici di natura comunitaria costituisce il "Regime di condizionalità";
- b. il Regolamento (CE) n. 73 del Consiglio del 19 gennaio 2009, ha stabilito norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della PAC ed ha istituito taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, nonché ha provveduto ad aggiornare il "Regime di condizionalità", abrogando il sopracitato Regolamento (CE) n. 1782/03;
- c. il Regolamento (UE) n. 1307 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ha stabilito norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune ed ha abrogato il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- d. il Regolamento (UE) n. 1306 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013:
 - i. ha stabilito regole sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune ed ha abrogato i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e al Titolo VI ha disciplinato la "condizionalità";
 - ii. ha introdotto una modifica agli allegati II e III del sopracitato Reg. (CE) n. 73/2009;
 - iii. ha previsto all'art. 91 che il mancato rispetto delle regole di condizionalità, stabilite dall'articolo 93, comporti l'applicazione di una sanzione amministrativa che si applica esclusivamente qualora l'inadempienza sia imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario e qualora l'inadempienza sia connessa all'attività agricola del beneficiario e/o interessi la superficie dell'azienda del beneficiario. Per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, tale sanzione non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - iv. ha stabilito all'art. 92 che la condizionalità si applichi ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e i premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del Regolamento (UE) n. 1307/2013. La sanzione

prevista in tale articolo non si applica inoltre al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

- v. ha stabilito all'art. 93, che la condizionalità riguardi i criteri di gestione obbligatori (CGO) previsti dal diritto dell'Unione e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali fissate a livello nazionale (BCAA).
- vi. ha specificato inoltre che per il 2015 e il 2016 le regole di condizionalità comprendono anche l'obbligo di mantenimento dei pascoli permanenti, intendendo per «pascolo permanente» il pascolo quale definito all'articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 nella sua versione originale;
- e. il Regolamento delegato (UE) n. 640 della Commissione dell'11 marzo 2014 che agli articoli 42 e 43 ha stabilito norme transitorie in materia di condizionalità nell'ambito del sistema di controllo e delle sanzioni amministrative e ha previsto che i regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 sono abrogati con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015 ma che tuttavia, detti regolamenti continuano ad applicarsi al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative inerenti agli obblighi di condizionalità degli agricoltori ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- f. il Decreto ministeriale 180 del 23.01.15 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha recepito la nuova disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n°1306/2013 e ha abrogato il D.M. n. 30125/2009 e ss.mm.ii. (recepimento il regolamento (CE) n°73/2009);
- g. il Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2016 ha stabilito "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- h. il Decreto ministeriale 3536 del 08.02.15 del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha abrogato il DM 180/15 ed ha emanato le nuove disposizioni applicative in materia di condizionalità, precisando che le sanzioni previste dal capo II si applicano anche ai beneficiari dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modificazioni, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v).

CONSIDERATO che:

- a. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 336 del 29.07.15, la Regione Campania aveva recepito la disciplina del regime di condizionalità così come indicato nel D.M. 180/2015, completando la stessa con la normativa regionale in vigore sulle materie di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, ambiente e benessere animale ed adattando le norme ai requisiti territoriali specifici;
- b. il sopracitato DM n. 3536 dell'08.02.16 all'art.22. stabilisce che le Regioni e le Province Autonome specificano con propri provvedimenti l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base all'art. 3 ed all'allegato 1;
- c. è pertanto necessario predisporre l'elenco aggiornato degli impegni applicabili a livello regionale in conformità a quanto riportato nell'allegato 1 del D.M n 3536 del 08.02.16;

- d. che la UOD Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha provveduto a interpellare, a partire dal 15.03.16, le diverse UOD, nell'ambito delle materie di propria competenza, appartenenti alla stessa Direzione per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, alla Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale e alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, al fine di avere indicazioni in merito a eventuali disposizioni normative e/o tecniche a esclusivo carattere regionale, in modo da desumere gli impegni e i divieti a carico delle aziende agricole campane;
- e. che il DM 3536 dell'08.02.16 disciplina anche il regime delle riduzione ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

PRESO ATTO:

- a. delle note di riscontro ricevute dagli uffici regionali consultati;
- b. del confronto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali avviato in data 06.04.16 e concluso con riscontro positivo da parte di quest'ultimo mediante nota n 9455 del 27.04.16, acquisito agli atti della UOD Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con protocollo 288267 del 28.04.16;
- c. del parere favorevole, sul contenuto del documento, ricevuto dalle Organizzazioni Professionali Agricole convocate presso la sede della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 30.05.16

CONSIDERATO che UOD Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha predisposto sulla base dell'istruttoria svolta, il documento allegato: -Regole di condizionalità in agricoltura (Regolamento UE 1306/2013): "elenco degli impegni applicabili a livello di territorio regionale ai sensi dell'art.3 e dell'allegato 1 del Decreto ministeriale n.3536 del 08.02.16"- , che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono riportati i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche ambientali per la Regione Campania distinti per settori e temi principali, in conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali sopra richiamate;

CONSIDERATO altresì che dall'applicazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

RITENUTO:

- a. di approvare, in sostituzione del documento approvato con la DGR 336 del 29.07.15, l'anzidetto documento: -Regole di condizionalità in agricoltura (Regolamento UE 1306/2013): "elenco degli impegni applicabili a livello di territorio regionale ai sensi dell'art.3 e dell'allegato 1 del Decreto ministeriale n.3536 del 08.02.16"-; allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- b. di autorizzare il Direttore della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ad adottare i successivi provvedimenti necessari alla definizione delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze previste dal succitato decreto ministeriale in attuazione della disciplina di cui al punto a.;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportati:

1. di approvare il documento: -Regole di condizionalità in agricoltura (Regolamento UE 1306/2013): "elenco degli impegni applicabili a livello di territorio regionale ai sensi dell'art.3 e dell'allegato 1 del Decreto ministeriale n.3536 del 08.02.16"-; allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare il Direttore della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ad adottare i successivi provvedimenti necessari alla definizione delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze previste dal succitato Decreto ministeriale in attuazione della disciplina di cui al punto 1.;
3. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, alla Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale, al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, all'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale, ai fini della pubblicazione urgente sul B.U.R.C.